

**Proposta per un**  
**REGOLAMENTO (CE) n. ..../... DELLA COMMISSIONE**  
**del [...]**

**recante modifica al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e progettazione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup> ("il regolamento di base"), in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione<sup>2</sup>,

considerando che:

- (1) il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni<sup>3</sup>, all'articolo 7, paragrafo 6, stabilisce che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo "l'Agenzia") effettuerà una valutazione dell'implicazione delle disposizioni dell'allegato I (parte M) del medesimo regolamento;
- (2) l'Agenzia ha determinato, dopo adeguate valutazioni dell'impatto, che le disposizioni dell'allegato I (parte M) sono troppo rigorose per il trasporto aereo non commerciale e, in particolare, per gli aeromobili non classificati come "aeromobili a motore complessi";
- (3) l'Agenzia ha ritenuto necessario apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, in particolare all'allegato I (parte M), per adattarlo alla complessità delle diverse categorie di aeromobili e ai diversi tipi di operazioni;
- (4) l'Agenzia ha ritenuto necessario introdurre misure provvisorie appropriate per le disposizioni che non possono essere ragionevolmente applicate prima della fine del periodo (28 settembre 2008) fissato all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione nel caso del trasporto aereo non commerciale;
- (5) è necessario favorire l'adozione di questi nuovi requisiti e procedure amministrative nel regolamento (CE) n. 2024/2003 della Commissione;

---

<sup>1</sup> GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

<sup>2</sup> GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3).

<sup>3</sup> GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 376/2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18).

- (6) i provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia<sup>4</sup> conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento di base;
- (7) i provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere<sup>5</sup> del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, istituito in base all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento di base;
- (8) Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'appendice II (modulo 15a), allegato (parte 21), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è modificato come segue:

- 1) il riferimento al "regolamento (CE) n. 1592/2002" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 216/2008";
- 2) la frase "è da considerare aeronavigabile al momento del rilascio" è sostituita con "è da considerare aeronavigabile al momento della revisione";
- 3) alla fine del modulo 15a sono aggiunti i seguenti due campi riferiti al primo e al secondo rinnovo:

1° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato, in conformità a M.A.901. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile al momento del rilascio.

Data di emissione: ..... Data di scadenza: .....  
Firma: ..... N. autorizzazione: .....  
Nome della società: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

2° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato, in conformità a M.A.901. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile al momento del rilascio.

Data di emissione: ..... Data di scadenza: .....  
Firma: ..... N. autorizzazione: .....  
Nome della società: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

#### *Articolo 2* *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*Fatto a Bruxelles,*

*Per la Commissione*  
*Membro della Commissione*

---

<sup>4</sup> Parere n. 02/2008

<sup>5</sup> (Da formulare)